

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee** 1
- Regolamento (CE) n. 1656/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 1657/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- Regolamento (CE) n. 1658/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 12
- Regolamento (CE) n. 1659/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 13
- Regolamento (CE) n. 1660/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 84 632 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾** 25

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1663/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ⁽¹⁾	27
★ Regolamento (CE) n. 1664/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento	28
★ Regolamento (CE) n. 1665/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1999/2000	30
★ Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche	32
Regolamento (CE) n. 1667/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 2 538 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese	36
Regolamento (CE) n. 1668/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 1 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	38
Regolamento (CE) n. 1669/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	40
Regolamento (CE) n. 1670/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna	42

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/516/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica, con effetto retroattivo, la decisione 1999/355/CE recante misure d'emergenza contro la diffusione di <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong) [notificata con il numero C(1999) 2441]	43
---	----

1999/517/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2487]	45
--	----

1999/518/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2517]	50
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 100/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 51
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 101/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 53
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 102/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 54
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 103/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE** 55
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 104/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE** 56
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 105/98/COL, del 30 ottobre 1998, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE** 57

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1310/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia (GU L 156 del 23.6.1999) 58
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1494/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei (GU L 173 del 9.7.1999) 58
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1495/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei (GU L 173 del 9.7.1999) 59
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1496/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, all'importazione nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Svizzera (GU L 173 del 9.7.1999) 59

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1655/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1999
recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee**

IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che, in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 2236/95 ⁽⁵⁾, risulta necessario introdurre una serie di modifiche al regolamento in questione;
- (2) considerando che è necessario agevolare il finanziamento di alcuni progetti includendo tra le forme possibili di aiuto un contributo per la costituzione di capitale di rischio; che è auspicabile utilizzare le risorse finanziarie previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 per rendere massima la partecipazione di capitali privati;
- (3) considerando che una parte di capitale di rischio nel pacchetto finanziario relativo a un progetto può contribuire ad avviare il partenariato pubblico e privato nel settore dei progetti di reti transeuropee; che la disponibilità di capitale di rischio per le reti transeuropee, soprattutto durante le fasi preliminari, è limitata;
- (4) considerando che è opportuno consentire, sino all'1 % dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; che tale

limite potrà essere aumentato fino al 2 % a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento; che occorrerà inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa;

- (5) considerando che è auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e a riscontro delle attese per progetti o gruppi di progetti che sono caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici; che è auspicabile che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali; che, tuttavia gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio;
- (6) considerando che deve essere possibile per i progetti o gruppi di progetti di beneficiare di decisioni successive di sostegno finanziario;
- (7) considerando che nelle domande di contributo finanziario per un progetto occorre presentare una ripartizione dettagliata delle stime relative alle fonti di contributo da parte della Comunità e di autorità pubbliche nazionali, regionali e locali nonché alla portata dei contributi finanziari del settore privato;
- (8) considerando che gli aiuti finanziari concessi devono essere soppressi, tranne in casi debitamente motivati, se le azioni relative non sono avviate entro una data determinata;
- (9) considerando che è necessario includere le attività del Fondo europeo per gli investimenti tra gli strumenti finanziari della Comunità con i quali va coordinata l'azione in forza del regolamento (CE) n. 2236/95;

⁽¹⁾ GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e

GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120.

⁽³⁾ GU L 93 del 6.4.1999, pag. 29.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 giugno 1999.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

- (10) considerando che la Commissione deve poter chiedere ai beneficiari di fornire una valutazione dei progetti che beneficiano del contributo in forza del regolamento (CE) n. 2236/95 o le necessarie informazioni atte a consentirle di procedere ad una valutazione diretta;
- (11) considerando che la decisione 87/373/CEE⁽¹⁾ stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal Consiglio per l'attuazione di atti da esso adottati; che le procedure fissate nel presente regolamento devono tener conto di eventuali modifiche delle disposizioni esistenti definite in base ad accordi interistituzionali o alla decisione 87/373/CEE;
- (12) considerando che, data l'importanza delle reti transeuropee, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 2236/95 una dotazione finanziaria ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, di 4 600 milioni di euro per l'attuazione di detto regolamento nel periodo 2000-2006;
- (13) considerando che è opportuno che il Consiglio esamini se mantenere o modificare le misure previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 alla luce della relazione globale presentata dalla Commissione prima della fine del 2006;
- (14) considerando che durante il periodo di transizione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 qualsiasi riferimento all'euro deve essere inteso come riferimento all'euro quale unità monetaria definita dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro⁽²⁾;
- (15) considerando che il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 2, è soppresso;
- 2) l'articolo 3 è soppresso;
- 3) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Forme di contributo

1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

- a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione ed altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio.

In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %;

- b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;
- c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;
- d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;
- e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18. In conformità con le procedure di cui all'articolo 17, tale limite può essere aumentato fino al 2 % a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite nell'allegato.

La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo;

- f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) ad e) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

2. Le forme di contributo comunitario previste alle lettere da a) ad e) sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.

3. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 18, dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55 % ai progetti su rotaia — compresi i trasporti combinati — e non oltre il 25 % ai progetti su strada.

4. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile massimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In questo contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.»

⁽¹⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

4) nell'articolo 5, paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

«Eccezionalmente, nel caso di progetti che riguardano i sistemi di posizionamento e di navigazione satellitari, come sancito all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE (*), l'importo totale del contributo comunitario in forza del presente regolamento può arrivare al 20 % del costo totale dell'investimento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in seguito a revisione.

(*) GU L 228 del 9.9.1996, pag 1.»

5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Programma indicativo pluriennale comunitario

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato "programma") sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti di cui al paragrafo 2 il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari ai progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento finanziario.

Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate

in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.

5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione del/dei progetto/i o di gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.

Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per il/i progetto/i o gruppi di progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

6) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale.»

7) l'articolo 8 è sostituito del testo seguente:

«Articolo 8

Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.»

8) l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 4, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;»

9) l'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.»

10) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal

programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.»

11) l'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:

«7. Secondo le modalità di cui all'articolo 17, la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.»

12) all'articolo 12:

a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla frase seguente:

«1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:»

b) il terzo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«— recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.»

c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata.»

d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo.»

13) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.»

14) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Coordinamento

La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente

regolamento e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.»

15) l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post

1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.

2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati.

3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.

4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.

5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti ed ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti,
- l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.

6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.»;

16) l'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni di cui all'articolo 5 bis.»;

17) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Risorse di bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 600 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»;

18) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Clausola di revisione

Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'articolo 4. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.»;

19) in tutto il testo il termine «ecu» è sostituito da «euro»;

20) è aggiunto l'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 19), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)*1. Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio*

Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 17 dello stesso:

- un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione;
- gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati;
- informazioni sulla partecipazione di investitori privati;
- informazioni sull'estensione geografica;
- informazioni sulla redditività finanziaria del fondo;
- informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo;
- informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo;
- diritti di rappresentanza nei comitati di investitori.

Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del trattato.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo se è paragonabile, in termini di rischio, a quello di altri investitori nel fondo.

I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari.

2. Limiti di intervento e investimento massimo

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento non superano l'1 % dell'importo totale per il periodo di cui all'articolo 18. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non supera il 20 % del capitale totale di un fondo di investimento o di altro organismo finanziario comparabile.

3. Amministrazione del contributo comunitario

L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, compresi sorveglianza e controllo, sono elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle disposizioni del presente allegato.

4. Altre disposizioni

Le disposizioni in materia di valutazione ex ante, controllo e valutazione ex post specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI nonché attraverso opportune intese con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire alla Corte dei conti di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al bilancio delle Comunità.

Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, sono prese dal comitato di cui all'articolo 17.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento in merito all'attuazione della partecipazione al capitale di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15 del regolamento, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli investitori privati nei progetti finanziati.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1656/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	628	129,7
	999	129,7
0709 90 70	052	46,4
	999	46,4
0805 30 10	388	56,2
	524	52,4
	528	60,9
	999	56,5
0806 10 10	052	109,7
	220	92,0
	388	132,7
	400	232,1
	508	160,4
	512	44,9
	600	100,4
	624	130,4
	999	125,3
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		65,6
508		84,3
512		66,4
524		65,3
528		42,0
800		167,4
804		85,6
999		81,7
0808 20 50		052
	388	75,1
	512	78,6
	528	39,6
	804	75,8
0809 10 00	999	77,0
	052	129,1
	064	69,9
0809 20 95	999	99,5
	052	170,4
	400	211,3
	616	222,4
0809 40 05	999	201,4
	064	53,4
	624	188,6
	999	121,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1657/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

(3) considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'espor-

tazione nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

(4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

(5) considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

(6) considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

(7) considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	42,32 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,21 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	42,32 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,21 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4600
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,00
1701 99 10 9910	45,89
1701 99 10 9950	45,89
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4600

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1658/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantanesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

- (1) considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1489/1999 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantanesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantanesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 50,100 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

- (1) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,39	0,22	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,25	0,04	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 84 632 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1392/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 48 149 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese; che la Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 36 483 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 84 632 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1392/1999;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1392/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 84 632 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 84 632 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Koria	26 834
Turenki	21 315
Kokemäki	20 761
Loimaa	15 722»

REGOLAMENTO (CE) N. 1661/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Cernobil ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 686/95 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 6,

- (1) considerando che le ricadute di cesio radioattivo a seguito dell'incidente di Cernobil del 26 aprile 1986 hanno interessato una vasta gamma di paesi terzi; che sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza dei limiti massimi consentiti di contaminazione radioattiva nelle partite di taluni tipi di funghi importati da taluni paesi terzi;
- (2) considerando che ricadute analoghe hanno colpito alcune parti dei territori di alcuni Stati membri dell'Unione europea;
- (3) considerando che foreste e zone boschive costituiscono in genere l'habitat naturale dei funghi selvatici (i prodotti elencati all'allegato I) e che tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione;
- (4) considerando che di conseguenza una contaminazione permanente di funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non può, nel periodo trascorso dall'incidente precipitato, essere diminuita e che può essere piuttosto aumentata nel caso di talune specie;
- (5) considerando che la Commissione ha effettuato nel 1986 e successivamente aggiornato una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo; che la valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e che inoltre il livello massimo consentito è sostanzialmente conforme al livello raccomandato dalla commissione del Codex Alimentarius;
- (6) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi;
- (7) considerando che precise disposizioni di applicazione di detto regolamento figurano nel regolamento (CEE) n. 1983/88 ⁽³⁾ della Commissione;
- (8) considerando che occorre aggiornare tali disposizioni e completarle con condizioni specifiche di importazione di taluni prodotti, come risulta dalle considerazioni ivi contenute;
- (9) considerando che la direttiva (CEE) n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992 sulla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁴⁾ ha istituito un sistema di rapido scambio di informazioni;
- (10) considerando che provvedimenti in loco nei territori degli Stati membri dell'Unione europea derivano dagli obblighi giuridici di tali Stati in virtù degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, che i provvedimenti comunitari precitati e le misure nazionali di controllo sono nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, pari a quelle promulgate dal presente regolamento; che la Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi giuridici in materia;
- (11) considerando che anche se le disposizioni di campionamento ed analisi dei vari prodotti agricoli meritano futura considerazione, il requisito immediato è quello di rafforzare le disposizioni relative ai funghi;
- (12) considerando che per consentire controlli più efficaci è quindi necessario individuare un numero ristretto di uffici doganali in cui taluni prodotti possano essere dichiarati atti alla libera circolazione nell'Unione europea;
- (13) considerando che gli elenchi di uffici doganali e di paesi terzi possono essere se del caso riveduti, tenendo fra l'altro conto della futura osservanza dei livelli massimi consentiti e di altre informazioni che permettano alla Commissione di accertare se sussista o meno la necessità di mantenere un paese terzo nell'elenco che figura nell'allegato IV;
- (14) considerando che per lo stesso motivo è opportuno che certificati di esportazione, quali indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, vengano forniti per ogni partita di tali prodotti;
- (15) considerato che è opportuno che le autorità degli Stati membri vengano autorizzate, a loro unica discrezione, ad applicare tariffe per il campionamento e l'analisi del prodotto a fini di distruzione o restituzione dello stesso, a condizione che venga rispettato il principio di proporzionalità in sede di esercizio dell'opzione della distruzione o della restituzione, e che in ogni caso le tariffe applicate non superino le spese sostenute;

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15.⁽³⁾ GU L 174 del 6.7.1988, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

- (16) considerando che le disposizioni di seguito promulgate sono conformi agli obblighi internazionali della Comunità europea, ed in particolare a quelli derivanti dagli accordi che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio, tenuto conto del diritto della Comunità di adottare ed applicare provvedimenti atti al conseguimento del livello di protezione sanitaria prescelto sul territorio dei propri Stati membri;
- (17) considerando che i provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Controlli sul contenuto di cesio radioattivo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 nei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento per garantire l'osservanza delle tolleranze massime stabilite dal suddetto regolamento verranno condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti e comunque entro lo stesso periodo.

2. I controlli saranno effettuati tramite campionatura in accordo con le norme minime seguenti:

- a) Senza pregiudizio del paragrafo 31 lettera b), la scelta degli Stati membri quanto all'intensità dei controlli da effettuarsi sarà fatta tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d'origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione nonché dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati di esportazione di cui all'articolo 3.
- b) Senza pregiudizio di ulteriori misure di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora si constati un superamento delle tolleranze massime di un prodotto originario di un paese terzo, i controlli dovranno essere intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione.

3. I controlli su prodotti specifici dovranno essere effettuati secondo le seguenti regole:

- a) Per gli animali da macello, i controlli dovranno essere effettuati senza pregiudizio delle norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ e delle esigenze relative alla salute degli animali. L'autorizzazione all'immissione in libera pratica sarà soggetta alla presentazione di un certificato, emesso dalle autorità competenti responsabili per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controlli e che da detti controlli risulta che le tolleranze massime non sono state superate.
- b) Per i prodotti elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi elencati in allegato IV, si dovranno effettuare controlli documentali sulla base dei certificati di esportazione debitamente

compilati di cui all'articolo 3, che accompagnano ciascuna consegna. Ciascuna consegna che superi i 10 kg di prodotto fresco o equivalente sarà soggetta a campionatura e ad analisi sistematica, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato di esportazione. Detti prodotti possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali elencati nell'allegato III.

4. Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime relative a un dato prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese di origine. In quest'ultimo caso, documenti giustificativi che il prodotto ha lasciato il territorio della Comunità verranno inviati alle autorità doganali che hanno rifiutato l'immissione in libera pratica.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità competenti possono, a loro discrezione, imporre un prelievo all'importatore per il campionamento e l'analisi dei prodotti per conformarsi al regolamento (CEE) n. 737/90. Per consegne che superano i livelli massimi consentiti, le autorità competenti possono anche recuperare dall'importatore i costi associati sia con la distruzione della consegna, sia del suo ritorno al paese di origine.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro applicherà per analogia l'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE per notificare alla Commissione, senza indugio, casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime consentite stabilite nel regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d'origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, il nominativo dell'esportatore, nonché la decisione presa rispetto ai lotti in questione.

2. Gli Stati membri informeranno la Commissione e gli enti designati ad attuare i controlli.

3. La Commissione informerà gli Stati membri senza indugio sui casi registrati di non osservanza delle tolleranze massime consentite attraverso il sistema comunitario di informazione di cui alla direttiva (CEE) n. 92/59/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri si assicureranno che i certificati di esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi elencati nell'allegato IV attestino che i prodotti che essi accompagnano si adeguano ai livelli massimi consentiti fissati nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. I certificati di esportazione dovranno essere compilati usando un modulo stampato su carta bianca conforme al modello di cui all'allegato II.

2. La Commissione comunicherà agli Stati membri i dettagli ricevuti riguardanti le autorità responsabili, nei paesi terzi in questione, del rilascio dei certificati di esportazione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 13.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1983/88 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DI PRODOTTI PER I QUALI DEVONO ESSERE RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

Codici NC	
ex 0709 51	Funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	Funghi (non cotti o cotti a vapore o in acqua bollente), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 90 60	Funghi conservati provvisoriamente (ad esempio, funghi solforati a secco, in acqua solforata, o in altre soluzioni conservanti), ma non adatti in detto stato al consumo immediato, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 30 00	Funghi secchi, interi, tagliati, a fette, rotti o in polvere ma non ulteriormente preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati in aceto o acido, diversi dai funghi coltivati
ex 2003 10 80	Funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ALLEGATO II

**CERTIFICATO D'ESPORTAZIONE PER PRODOTTI AGRICOLI (1 CERTIFICATO PER SPECIE)
EXPORT CERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS (1 CERTIFICATE PER SPECIES)**

Il presente certificato deve essere depositato in triplice copia insieme con la dichiarazione di immissione e in libera pratica ed essere conservato dalla dogana

This certificate must be lodged in triplicate with the entry for free circulation and be kept by the customs

Dichiarazione dell'esportatore — Statement by the exporter

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) Exporter (name, full address, country)	5. Paese d'origine Country of origin	6. Paese di destinazione Country of destination
2. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) Consignee (name, full address, country)	7. Numero/i della/e fattura/e Invoice(s) number(s)	
3. Identità del mezzo di trasporto Identity of means of transport	8. Numero e natura dei colli Number and kind of packages	9. Marche e numeri Marks and batch numbers
4. Descrizione dei prodotti Description of products	10. Massa lorda (kg) Gross mass (kg)	11. Massa netta (kg) Net mass (kg)
12. Il sottoscritto, responsabile di queste esportazioni, certifica le informazioni di cui sopra I, undersigned, responsible for these exports, certify the above informations		
Data — Date	Luogo — Place	Nome (in stampatello) — Name (in block letters)
		Firma ^(?) — Signature ^(?)

Certificato del laboratorio — Certification by the laboratory

13. Numero di campioni analizzati derivati dai prodotti di cui sopra: Number of analysed samples from the above products:	15. Identità del laboratorio (nome, indirizzo completo, paese) Identity of the laboratory (name, full address, country)
14. Livello di radioattività constatata per ciascun campione (Bq/kg) (specificare il numero del lotto per ciascun campione) Recorded radioactivity levels for each sample (Bq/kg) (specify the batch n° for each sample):	16. Accreditato da (nome, indirizzo dell'organismo) Accredited by (name and address of the body)
Relazione N — Report N° data — date Questarelazione deve essere presentata immediatamente su domanda delle autorità di controllo This report must be presented immediatly on the demand of the control authorities	17. Data, nome (in stampatello), firma e timbro del laboratorio ^(?) Date, Name (in block letters), Signature and stamp of the laboratory ^(?)

Visto dell'autorità competente — Certification by the competent authority

18. Il sottoscritto, certifica che per i prodotti descritti sopra la radioattività massima accumulata di cesio 134 e 137 non supera: I, undersigned, certify that the accumulated radioactivity level in terms of caesium 134 and 137 for the products described above does not exceed: 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattieri e per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti e 600 bq/kg per tutti gli altri prodotti ripresi nel Regolamento attuale della Commissione relativo al Regolamento del Consiglio (CEE) n. 737/90 ⁽¹⁾ 370 Bq/kg for milk and milk products and for foodstuffs intended for the special feeding of infants, and 600 bq/kg for all other products listed in the current Commission Regulation relating to Council Regulation No 737/90 ⁽¹⁾			
Luogo — Place	Data — Date	Nome (in stampatello) — Name (in block letters)	Firma ^(?) — Signature ^(?) Timbro ^(?) — Stamp ^(?)
⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile—Delete as appropriate			
⁽²⁾ Firme e timbri devono essere in colore diverso da quello del testo — Signatures and stamps must be in a different colour from that of the text			

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA' EUROPEA

Stato membro	Ufficio doganale	
BELGIQUE/BELGIË	Anvers D.E. — voie maritime Bierset — (Grâce-Hollogne) D.E. — voies aériennes et/ou terrestre Bruxelles D.E. — voie aérienne Zaventem D. — voie aérienne	
DANMARK	Qualsiasi porto e aeroporto in Danimarca	
DEUTSCHLAND	Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hesse Meklemburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Sachsen Schleswig-Holstein	HZA Lörrach — ZA Weil AM Rhin-Autobahn HZA Stuttgart — ZA Flughafen HZA Münschen — Flughafen HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg HZA Weiden — ZA Waldhaus-Autobahn HZA Berlin-Packhof — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Grossmarkthallen HZA Berlin-Packhof — ZA Tegel-Flughafen HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn HZA — Bremen — ZA Neustädter Hafen HZA Bremerhaven — ZA Container-Terminal HZA Bremerhaven — ZA Rotersand HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südahnhof HZA Hamburg-Hamburg — St. Annen-ZA Altona HZA Hamburg-Hamburg — St. Annen-ZA Oberelbe HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Waltershof — ZA Fulghafen HZA Frankfurt am Main-Flughafen HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen HZA Schwerin — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle Rostock-Seehafen HZA Stralsund — ZA Mukran Grenzkontrollstelle Rügen/Mukran, Im Flughafen HZA Lüneburg — Abfertigungsstelle HZA Göttingen — Abfertigungsstelle HZA Hannover — Abfertigungsstelle HZA Dortmund — ZA Ost HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn HZA Dresden ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresden/Friedrichstadt (für Eisenbahntransport) HZA Pirna — ZA Zinnwald, Grenzkontrollstelle Zinnwald (für Straßentransport) HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport) HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen HZA Lübeck — ZA Travemünde Grenzkontrollstelle
ΕΛΛΑΔΑ	Αθηνών, Περαιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσ/νίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου	

Stato membro	Ufficio doganale
ESPAÑA	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Vilagareia (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
FRANCE	Dunkerque (transport maritiime) Lille (transport aérien et terrestre) Marseille (transport aérien, terrestre et maritime) Roissy (transport aérien et terrestre) St Louis/Bâle (transport aérien et terrestre) Strasbourg (transport terrestre)
IRELAND	Tutti gli uffici doganali
ITALIA	Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Ufficio di Sanità aerea di Torino-Caselle di Roma — Fiumicino de aerea Ufficio di Sanità Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa Ufficio di Sanità aerea di di Bologna — Panicale Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Posto d'Ispezione frontaliere di Chiasso
LUXEMBOURG	Bureau des Douanes et Accises Centre Douanier - Luxembourg Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aéroport-Niederanven
NEDERLAND	Tutti gli uffici doganali
ÖSTERREICH	Drasenhofen (República Checa) Berg (República Eslovaca) Nickelsdorf (República de Hungría) Heiligenkreuz (República de Hungría) Spielfeld (República de Eslovenia) Tisis (Suiza) Wien Flughafen Schwechat
PORTUGAL	Aeroportos de Lisboa, Porto and Faro Portos de Lisboa e Leixões
SUOMI-FINLAND	Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi
SVERIGE	Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Wallhamn, Varberg
UNITED KINGDOM	Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Albania	Polonia
Bielorussia	Repubblica ceca
Bosnia Erzegovina	Repubblica Federale di Jugoslavia
Bulgaria	Repubblica slovacca
Croazia	Romania
Estonia	Russia
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	Slovenia
Lettonia	Svizzera
Liechtenstein	Turchia
Lituania	Ucraina
Moldavia	Ungheria
Norvegia	

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 ⁽⁴⁾, prevede i casi in cui, con decisione della Commissione, possono essere concesse semplificazioni del regime di perfezionamento attivo; che è opportuno modificare la procedura di rilascio dell'autorizzazione per agevolare le correnti di traffico triangolari che presentano un volume di esportazioni anticipate sufficientemente elevato;
- (2) considerando che l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto deve rispondere alle esigenze del turismo in regioni della Comunità che dipendono da infrastrutture di trasporto di paesi terzi;
- (3) considerando che è opportuno, per motivi economici, includere nell'elenco dell'allegato 87 taluni materiali in PVC trasformati in schermi di protezione;
- (4) considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93;
- (5) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 601, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando la globalizzazione delle esportazioni anticipate interessa una pluralità di Stati membri, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 556, paragrafo 2.»
- 2) All'articolo 719, paragrafo 11, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) in situazioni generali o individuali non alle lettere a, b) e c), le autorità doganali possono autorizzare una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ad utilizzare all'interno di detto territorio un veicolo conforme al disposto del paragrafo 3, lettera c), e che sia preso in locazione al di fuori di tale territorio in forza di un contratto scritto. Tale autorizzazione è soggetta alla condizione che i paesi in cui sono presi in locazione e immatricolati i veicoli autorizzino l'ammissione temporanea di veicoli presi in locazione e immatricolati nel territorio doganale della Comunità in circostanze analoghe.

Il veicolo deve essere riesportato o consegnato ad un'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità ai fini della sua successiva riesportazione, entro otto giorni dalla data di decorrenza di efficacia del contratto. Il contratto viene presentato dalle autorità doganali, qualora queste lo richiedano.»
- 3) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Il punto seguente è aggiunto nell'allegato 87 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

Numero d'ordine	Colonna 1	Colonna 2
	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
«19	Materiali in PVC del codice NC 3921 90 60	Trasformazione in schermi per proiezioni del codice NC 9010 60 00»

REGOLAMENTO (CE) N. 1663/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****recante modificazione del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera a),

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/1999 ⁽³⁾, stabilisce modalità di applicazione riguardo ai marchi auricolari, al registro delle aziende ed ai passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- (2) considerando che è opportuno prevedere le informazioni che devono figurare nei marchi auricolari di sostituzione utilizzati qualora i marchi siano stati perduti;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 deve essere modificato di conseguenza;
- (4) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2629/97 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 e separatamente dalle medesime, i marchi auricolari sostitutivi utilizzati qualora i marchi siano stati perduti possono contenere un marchio con il numero di duplicazione del marchio auricolare sostitutivo espresso in numeri romani. In tal caso il codice di identificazione di cui al paragrafo 2 resta immutato.

7. Il marchio auricolare sostitutivo utilizzato da uno Stato membro, qualora il marchio auricolare sia stato perduto, per animali nati in un altro Stato membro reca le medesime informazioni di cui al paragrafo 2, nonché il codice e il logo dell'autorità competente che lo ha rilasciato.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.⁽³⁾ GU L 40 del 13.2.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999, in particolare l'articolo 6, lettera a),

(1) considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la Finlandia e la Svezia producono sostanzialmente varietà di orzo, il cui periodo di crescita è molto breve; che, in tali paesi, le dimensioni dei chicchi dell'orzo esastico sono inferiori a 2,2 millimetri; che, per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi, l'orzo non corrisponde quindi ai requisiti qualitativi fissati per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo, provocando notevoli difficoltà ai produttori di questi due paesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento orzo con chicchi di dimensioni inferiori a 2,2 millimetri; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno disporre che l'orzo in questione abbia un peso specifico di almeno 64 kg/hl;

(2) considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1999/2000, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1998/99;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1612/98 ⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento; che è necessario modificare tale regolamento;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 689/92 viene modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera a), dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi fino alla fine della campagna di commercializzazione 1999/2000, per "chicchi striminziti" si intendono i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato di tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 millimetri.»

2) Il paragrafo 4 dell'articolo 2, è sostituito dal testo seguente:

«4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1999/2000:

- a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del sorgo;
- la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1665/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999, ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/1999 ⁽⁵⁾, il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del

15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del frumento duro, del granturco e del sorgo;

- (2) considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso;
- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1999/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1999/2000

Stato membro	Cereali
Austria	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco, sorgo e segala
Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/96, possono essere stabilite norme comuni per le varietà di uve secche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi; che, tenuto conto delle pratiche in uso nel commercio mondiale, per quanto concerne la classificazione dei prodotti in questione occorre limitarsi alla fissazione delle caratteristiche minime e delle tolleranze ammesse per le uve secche destinate al consumo nella Comunità o esportate; che, ai fini di una semplificazione, è opportuno adottare come caratteristiche minime e tolleranze ammesse quelle figuranti nella norma CEE (ONU), raccomandata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- (2) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme dei requisiti qualitativi per le uve secche commercializzate senza appesantire eccessivamente i compiti dei servizi di controllo, occorre fissare la fase precisa del controllo relativo al rispetto dei requisiti minimi di qualità per i prodotti ottenuti nella Comunità e per quelli importati dai paesi terzi, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di effettuare controlli in altre fasi della commercializzazione;
- (3) considerando che, al fine di snellire le procedure di sorveglianza, per i prodotti importati dai paesi terzi, è necessario limitare il controllo del rispetto delle caratteristiche minime al caso delle uve secche importate dai paesi terzi in grandi imballaggi, dato che, in pratica, il rischio di importazione di prodotti non conformi ai requisiti riguarda esclusivamente questi prodotti;
- (4) considerando che, per tener conto delle peculiarità nazionali dei sistemi di controllo, occorre lasciare agli Stati membri l'incarico di stabilire le modalità di esecuzione dei controlli;

- (5) considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le uve secche delle varietà «Sultanina», «Moscatel» e «Uve secche di Corinto», di cui al codice NC 0806 20, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi, devono rispettare le caratteristiche minime e le tolleranze che figurano nell'allegato.

Tale requisito si applica allo stadio dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi e allo stadio dell'uscita dagli impianti di trasformazione per i prodotti comunitari.

Articolo 2

Le uve secche ottenute nella Comunità e destinate al mercato interno o all'esportazione sono oggetto di un controllo del rispetto delle caratteristiche minime o delle tolleranze di cui all'articolo 1 nei luoghi di trasformazione precedentemente alle operazioni di carico in vista della spedizione.

Le uve secche importate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg sono oggetto di un controllo per sondaggio del rispetto di tale requisito precedentemente all'immissione in libera pratica sul mercato comunitario. Gli Stati membri possono sottoporre a un controllo tali prodotti in tutte le fasi della commercializzazione.

Gli Stati membri possono decidere di ammettere, quale prova dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, i certificati di rispetto delle caratteristiche minime e delle tolleranze relative alla qualità II della norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), rilasciati dai paesi terzi d'origine delle uve secche.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione dei controlli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

CARATTERISTICHE MINIME DELLE UVE SECCHHE

1. Definizione

Le uve secche devono provenire dalle varietà sultanina, Moscatel e uve secche di Corinto, derivanti dalla *Vitis vinifera* L.

2. Caratteristiche minime

2.1. Le uve secche devono essere:

- intere;
 - sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
 - prive di insetti e di acari vivi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo;
 - prive di umidità esterna anormale;
 - prive di odore e/o sapore estranei [un lieve odore di anidride solforosa (SO_2) e un leggero aroma e sapore di olio non sono considerati anormali]
- e, fatte salve le tolleranze,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
 - prive di tracce visibili di attacchi di insetti, di acari o di altri parassiti;
 - prive di muffe;
 - prive di chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati;
 - prive di frammenti di peduncolo;
 - prive di pedicelli, salvo nel caso delle uve del tipo Moscatel;
 - prive di chicchi danneggiati (per le uve secche private dei vinaccioli, le normali lesioni meccaniche risultanti dalle operazioni di estrazione dei vinaccioli non sono considerate un difetto);
 - prive di cristalli di zucchero visibili;
 - prive di sostanze vegetali estranee.

2.2. Inoltre le uve secche:

- devono presentare caratteristiche varietali analoghe;
- devono avere un sapore, una grana e un colore tipici e di livello decisamente buono;
- devono essere ottenute da uve decisamente mature;
- devono essere passate al vaglio o calibrate;
- possono presentare difetti entro i limiti delle tolleranze indicate, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto.

2.3. Lo stato delle uve secche deve essere tale da consentire di:

- sopportare il trasporto e le operazioni connesse;
- arrivare in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione.

3. Tenore di umidità

Il tenore di umidità delle uve secche non deve essere inferiore al 13 % per tutte le varietà e superiore rispettivamente al 31 % per il tipo Malaga/Moscatel, al 23 % per le varietà con vinaccioli e al 18 % per le varietà senza vinaccioli e le uve di Corinto.

4. Disposizioni relative alla calibrazione

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità:

SENZA VINACCIOLI

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	2,00
Pedicelli (%)	—	5,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	4,00	
Percentuale di chicchi con vinaccioli in partite di varietà senza vinaccioli		1,00
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	5,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

CON VINACCIOLI

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	2,00
Pedicelli (%)	—	5,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	2,00	—
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	5,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

UVE DI CORINTO

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	1,00
Pedicelli (%)	—	3,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	1,50	—
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	3,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1667/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 2 538 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1397/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 2 338 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 538 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 538 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 538 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 37.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	102 500
Châlons	244 000
Dijon	137 000
Lille	443 554
Nantes	37 000
Nancy	89 000
Orléans	523 000
Paris	140 000
Poitiers	205 000
Rouen	615 546
Toulouse	1 400»

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 1 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1758/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei

quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1758/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1758/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	256 000
Clermont	1 000
Châlons	107 000
Dijon	38 000
Lille	241 000
Orléans	476 000
Paris	197 000
Poitiers	54 000
Rouen	220 000
Rennes	12 000
Nantes	28 000
Nancy»	20 000»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1669/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

(2) considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

(4) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata,

se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

(5) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

(6) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

(7) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

(8) considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

(9) considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(EUR/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾
1509 10 90 9100	0,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	0,00
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1670/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1081/1999 ⁽²⁾; in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1999;
- (2) considerando che per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi

richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 33,9662 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1999, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
- b) 1,699 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica, con effetto retroattivo, la decisione 1999/355/CE recante misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong)

[notificata con il numero C(1999) 2441]

(1999/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

- (1) considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) in provenienza da un paese terzo, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;
- (2) considerando che, in seguito ad intercettazioni di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) su materiali d'imballaggio in legno duro originari di alcune zone della Cina, il Regno Unito ha adottato, il 14 dicembre 1998, misure ufficiali per proteggere il proprio territorio dal pericolo dell'introduzione del suddetto organismo ed ha predisposto procedure supplementari specifiche di controllo dei prodotti al riguardo;
- (3) considerando che, in base alle informazioni fornite dal Regno Unito e secondo la letteratura tecnica e scientifica internazionale, Hong Kong è notoriamente indenne da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- (4) considerando che a seguito delle intercettazioni suddette la Commissione ha adottato, con decisione 1999/355/CE ⁽³⁾, misure d'emergenza applicabili nell'intera Comunità allo scopo di garantire una protezione più

efficace contro l'introduzione nella Comunità di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) in provenienza dal paese suddetto, esclusa Hong Kong; che tali misure comprendevano il requisito che il legno, diverso da quello di conifere (Coniferales), in forma di

- casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, originario della Cina (esclusa Hong Kong),

fosse scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

- (5) considerando che è emerso che le suddette misure di emergenza non prevedevano alcun intervento in caso di intercettazione di esemplari vivi dell'organismo nocivo di cui trattasi o di potenziali vettori o portatori del medesimo; che è opportuno fare in modo che in tal caso gli Stati membri adottino provvedimenti per prevenire l'introduzione o la diffusione di tale organismo nocivo;
- (6) considerando che le misure d'emergenza in oggetto sembrano aver provocato problemi di ordine pratico per adattare i materiali d'imballaggio e di sostegno in legno con riguardo a tutte le spedizioni di qualsiasi prodotto che a partire dal 10 giugno 1999 hanno lasciato o lasceranno la Cina a destinazione della Comunità;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 45.

- (7) considerando che sussistono le circostanze che hanno motivato le misure di emergenza;
- (8) considerando che per consentire alla Cina di adattare i materiali d'imballaggio e di sostegno in legno ai requisiti della decisione suddetta entro un periodo di tempo ragionevole occorre modificare, con effetto retroattivo, tale decisione in modo da esentare dai suddetti requisiti le spedizioni che lasciano la Cina prima del 10 luglio 1999;
- (9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 28 maggio 1999, l'articolo 1 della decisione 1999/355/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophara glabripennis* (Motschulsky).

2. Il legno di cui all'allegato della presente decisione, originario dalla Cina (esclusa Hong Kong), può essere introdotto nel territorio comunitario a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel suddetto allegato della presente decisione. Le misure di emergenza specificate nell'allegato si applicano soltanto al legno spedito dalla Cina in data 10 luglio 1999 o in data successiva.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo

[notificata con il numero C(1999) 2487]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo ⁽⁴⁾, vieta la spedizione dal Portogallo delle farine di carne, delle farine di ossa e delle farine di carne e di ossa di mammiferi, nonché dei mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine; che la decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi ⁽⁵⁾, precisa le condizioni per l'invio in altri Stati membri di rifiuti animali trasformati ai fini dell'incenerimento o dell'utilizzazione come combustibile; che tuttavia, a norma della decisione 98/653/CE, tale possibilità non è applicabile nel caso del Portogallo;

(2) considerando che il Portogallo, come notificato alla Commissione il 12 ottobre 1998, ha adottato misure che prevedono tra l'altro la distruzione di alcuni materiali a rischio, il divieto di incorporare farina di carne e di ossa nei mangimi, nonché il ritiro e la distruzione di tutte le scorte di farina di carne e di ossa e di mangimi contenenti farina di carne e di ossa; che tali misure sono

considerate adeguate a ridurre il rischio di esporre l'uomo o gli animali, direttamente o indirettamente, all'agente della BSE;

(3) considerando che il Portogallo ha informato la Commissione di non disporre, sul proprio territorio, di sufficienti capacità per l'incenerimento della farina di carne e di ossa, dei mangimi contenenti farina di carne e di ossa e dei materiali specifici a rischio trasformati; che il Portogallo ha proposto alla Commissione di autorizzare l'invio di tale materiale in altri Stati membri per incenerimento; che la diminuzione del quantitativo di detti prodotti immagazzinati in Portogallo ridurrebbe ulteriormente il rischio di esporre l'uomo o gli animali, direttamente o indirettamente, all'agente della BSE; che il Portogallo dovrebbe essere pertanto autorizzato a spedire i prodotti di cui trattasi dal proprio territorio verso altri Stati membri, per l'incenerimento; che è necessario prevedere adeguate garanzie in materia di controlli nel luogo di destinazione;

(4) considerando che il divieto di spedire prodotti di origine bovina dal Portogallo doveva applicarsi soltanto fino al 1° agosto 1999 ed era subordinato alla condizione che una valutazione dei rischi condotta sulla base dei risultati di una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario, che tenesse conto dell'evoluzione della malattia, dimostrasse che adeguate misure erano state adottate con riguardo agli eventuali rischi e che le pertinenti misure comunitarie e nazionali venivano applicate e fatte efficacemente rispettare;

(5) considerando che durante la sessione plenaria del comitato dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) del 17-21 maggio 1999 è stata adottata una proposta della Commissione del codice zoosanitario internazionale dell'UIE riguardante i criteri di determinazione della situazione di un paese o zona in ordine alla BSE; che, secondo tali criteri, un paese o una zona saranno classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona; che l'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi e per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi, è pari a 211; che il Portogallo dev'essere pertanto classificato come caratterizzato da una forte incidenza della BSE; che l'articolo 3.2.13.9 di tale Codice raccomanda le condizioni da applicare all'importazione di carni disossate e di prodotti a base di carne ottenuti da bovini di un paese o di una zona con una forte incidenza della BSE; che il Portogallo non è in grado di fornire assicurazioni circa l'osservanza di tali condizioni;

- (6) considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato in Portogallo, dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 19 al 23 aprile 1999, una serie di missioni relative a vari aspetti del problema BSE; che tali missioni hanno permesso di valutare il livello di applicazione e l'efficacia delle misure di protezione nei confronti della BSE; che le medesime missioni hanno condotto alla conclusione che sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate;
- (7) considerando che, date le circostanze, è opportuno mantenere il divieto di spedizione dei prodotti di origine bovina;
- (8) considerando che la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, reca norme per la comunicazione alla Commissione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di informazioni circa operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla decisione 98/653/CE e che rivestono particolare interesse a livello comunitario;
- (9) considerando che la direttiva 89/662/CEE impone agli Stati membri di destinazione di adottare opportune misure in caso di irregolarità; che devono essere applicati protocolli per tali misure negli Stati membri di destinazione;
- (10) considerando che è opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/653/CE;

- (11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario per permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/653/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio:
 - a) di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui all'articolo 2, lettera b), verso altri Stati membri o paesi terzi, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 8 e 9;
 - b) di materiali di cui all'articolo 2, lettere b) e c), verso altri Stati membri, affinché vi siano inceneriti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I.
 2. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica soltanto se lo Stato membro di destinazione ha autorizzato l'invio del materiale di cui allo stesso paragrafo.
 3. Gli Stati membri di destinazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b).
 4. Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incenerito conformemente all'allegato I.
 5. Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.
 6. La Commissione, dopo aver accertato con una missione comunitaria sul posto l'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui al presente articolo e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui può iniziare la spedizione del materiale di cui al paragrafo 1, lettera b).»
- 2) All'articolo 4 la data «1° agosto 1999» è sostituita da «1° febbraio 2000».
- 3) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le parole «allegato» sono sostituite da «all'allegato II».
- 4) L'attuale allegato alla decisione 98/653/CE diventa «allegato II» ed è inserito l'allegato I che figura nell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 351 del 2.2.1989, pag. 34.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. Condizioni per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Il materiale di cui trattasi dev'essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nella parte B del presente allegato.
2. La dicitura "Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente da incenerimento" dev'essere riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito e, se il materiale è inserito in sacchi collocati in un contenitore esterno, dev'essere riportata sui sacchi stessi.
3. Il materiale dev'essere trasportato in contenitori ufficialmente sigillati e coperti, in modo che siano evitate perdite, e inviato direttamente all'impianto di incenerimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
4. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, le autorità competenti del luogo di destinazione e di tutti gli Stati membri di transito di ciascuna spedizione servendosi dei codici di cui al titolo I, capitolo I.3, punto 12 e al titolo III, punto D4(01) della decisione 93/70/CEE della Commissione⁽¹⁾. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per incenerimento".
5. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 1, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.
6. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per:
 - a) i controlli all'arrivo, all'immagazzinamento e alla movimentazione di ciascuna spedizione, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei contenitori e la verifica del peso;
 - b) i controlli dei certificati e dei messaggi ANIMO;
 - c) i messaggi di cui al punto 5;
 - d) i controlli relativi alla pulitura dei contenitori;
 - e) i controlli relativi all'incenerimento del materiale;
 - f) i registri dell'impianto di incenerimento;
 - g) i provvedimenti in caso di irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 34.

B. CERTIFICATO UFFICIALE

per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, destinati all'incenerimento

Stato membro di destinazione:
Numero di riferimento del certificato ufficiale:
Stato membro di origine:
Ministero responsabile:
Servizio di certificazione:

I. Identificazione della partita

Natura dell'imballaggio:
Numero di colli: (1)
Peso netto:

II. Origine della partita

Indirizzo dell'impianto:

III. Destinazione della partita

I rifiuti di mammiferi sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Tipo:

Targa del veicolo o nome della nave:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:


Nome e indirizzo del destinatario:

ATTESTATO

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto summenzionato contiene farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, oppure mangimi o fertilizzanti contenenti tali farine che possono essere destinati esclusivamente all'incenerimento.

Il materiale non contiene materiale ottenuto da bovini nei quali fosse sospettata o confermata la BSE, né da altri bovini abbattuti nel quadro di una misura di eradicazione della BSE a norma della decisione 96/381/CE della Commissione.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma del funzionario) (2)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Salvo se il carico è alla rinfusa.

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del resto stampato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(1999) 2517]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/518/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

- (1) considerando che, in data 16 luglio 1999, le competenti autorità della Svizzera hanno informato la Commissione che, in due occasioni, è stata riscontrata la presenza di dietilstilbestrolo (DES) nelle carni bovine importate da uno stabilimento degli Stati Uniti d'America (USA);
- (2) considerando che l'impiego di DES, data la sua tossicità, è stato vietato a norma dell'articolo 2 bis e dell'articolo 3 bis della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 28 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali ⁽²⁾;
- (3) considerando che per le stesse ragioni l'impiego del DES è vietato anche negli USA;
- (4) considerando che i servizi della Commissione non hanno ricevuto, da parte delle autorità statunitensi, alcuna spiegazione ufficiale sulla questione o su eventuali misure adottate per far fronte alla situazione;
- (5) considerando che le misure di controllo applicate ai posti d'ispezione frontaliere nella Comunità devono includere apposite prove per gli stilbeni;

- (6) considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Nella decisione 94/360/CE della Commissione ⁽³⁾, il secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 1 bis è sostituito dal seguente testo:

«— da ogni partita vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici: acetato di melengestolo, trenbolone, zeranolo e stilbeni, dietilstilbestrolo incluso, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone;».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/98/COL

del 30 ottobre 1998

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/98 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1798/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **396 R 1798**: regolamento (CE) n. 1798/96 della Commissione, del 17 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 23).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1798/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 236 del 18.9.1996, pag. 23.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 101/98/COL****del 30 ottobre 1998****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/98 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾,considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 211/97 della Commissione, del 4 febbraio 1997, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **397 R 0211**: regolamento (CE) n. 211/97 della Commissione, del 4 febbraio 1997 (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 1).»*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 211/97 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 56.⁽²⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 102/98/COL****del 30 ottobre 1998****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/98 del Comitato misto SEE, del 29 maggio 1998 ⁽¹⁾;considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 9 (direttiva 95/17/CE della Commissione) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

- «10. **396 D 0335**: decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 96/335/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 103/98/COL
del 30 ottobre 1998
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/98 del Comitato misto SEE, del 30 aprile 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione, del 23 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56c [regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il testo seguente:

«modificato da :

- **398 R 0179**: regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione, del 23 gennaio 1998 (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 179/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 310 del 19.11.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 104/98/COL****del 30 ottobre 1998****che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 94/98 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾;considerando che è opportuno integrare nell'accordo la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ⁽²⁾ e la direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto deve essere inserito dopo il punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo:

«31. **397 L 0081**: direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9), modificata da:— **398 L 0023**: direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).»*Articolo 2*

I testi delle direttive 97/81/CE e 98/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 68.⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.⁽³⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 105/98/COL
del 30 ottobre 1998
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 96/98 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) ⁽²⁾;

considerando che occorre sopprimere gli adattamenti della direttiva 92/14/CEE del Consiglio ⁽³⁾ in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 32d dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**392 R 0014:** direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21), corretta dalla GU L 168 del 23.6.1992, pag. 30, modificata da:

— **398 L 0020:** direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998 (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4).»

Articolo 2

I testi della direttiva 98/20/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1310/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 156 del 23 giugno 1999)

A pagina 14, allegato II, parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1494/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 173 del 9 luglio 1999)

A pagina 10, allegato II, «Repubblica di Polonia», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

A pagina 19, allegato IV «Repubblica di Bulgaria», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

Rettificazione del regolamento (CE) n. 1495/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 173 del 9 luglio 1999)

A pagina 30, allegato II «Repubblica ceca», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

A pagina 39, allegato IV «Repubblica slovacca», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

A pagina 48, allegato VI «Repubblica d'Ungheria», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

A pagina 51, allegato VII «Repubblica d'Ungheria», parte 1:

Aggiungere le note degli esponenti (**) e (?):

(**) Véase la parte 2 — Derecho limitado al nivel del derecho *ad valorem* previsto en el Arancel aduanero común/Se del 2 — Told begrænset til den værditold, der er fastsat i den fælles toldtarif/s. Teil 2 — darf die Höhe des im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Wertzolls nicht überschreiten/Βλέπε μέρος 2 — Ο δασμός περιορίζεται στο ύψος του δασμού κατ' αξία που προβλέπεται στο κοινό δασμολόγιο/See Part 2 — Duty limited to the *ad valorem* rate set in the Common Customs Tariff./Voir partie 2 — Droit limité au niveau du droit *ad valorem* prévu au tarif douanier commun/Vedi parte 2 — Dazio limitato al tasso *ad valorem* previsto dalla tariffa doganale comune./Zie deel 2 — Recht beperkt tot de hoogte van het *ad valorem*-recht zoals bepaald in het Gemeenschappelijk douanetarief/Cf. Parte 2 — Direito limitado ao nível do direito *ad valorem* previsto na pauta aduaneira comum/Ks. 2 osa — tulli rajoitettu yhteisen tullitariffin mukaisen arvotullin tasolle/Se del 2 — tullsats begränsad till värdetullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(?) Con un contenido de proteínas de leche superior al 2,5 % del peso — Med indhold af mælkeprotein på over 2,5 vægtprocent — mehr als 2,5 GHT Milcheiweiß enthaltend — με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρωτεΐνες γάλακτος μεγαλύτερη από 2,5 % — With a content of milk protein of more than 2,5 % — Contenant en poids plus de 2,5 % de protéines du lait — Avente tenore, in peso, di proteine del latte superiore a 2,5 %. — Met een gehalte aan melkeiwit van meer dan 2,5 %. — Contendo em peso mais de 2,5 % de proteínas do leite — maitoproteiiniipitoisuus enemmän kuin 2,5 prosenttia — Innehållande mer än 2,5 viktprocent mjölkprotein.

A pagina 57, allegato VIII «Repubblica d'Ungheria», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

A pagina 66, allegato X «Romania», parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.

Rettificazione del regolamento (CE) n. 1496/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 incluso, all'importazione nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Svizzera

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 173 del 9 luglio 1999)

A pagina 77, allegato III, parte 1:

Per i codici NC 1905 30 91, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 90, l'esponente (*) deve trovarsi nella colonna AD F/M anziché nella colonna AD S/Z.
